

LA VOCE *degli* Artigiani

NOTIZIE per ARTIGIANI
e piccoli IMPRENDITORI



N. 1 del 28/02/2020

Mensile dell'Associazione degli Artigiani della Provincia di Grosseto "Confartigianato"
Direttore Resp. Mauro Ciani - Via Monterosa, 26 - 58100 Grosseto - Tel. 0564.419611
Autorizzazione del Tribunale GR 3/88 del 9/6/88 - "Poste Italiane s.p.a. -
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DCB GROSSETO"
Stampa: Tipografia Tirrenia snc di Morganti Davide & C. - Via Pola, 32 - Grosseto

Confartigianato GROSSETO

LEGGE BILANCIO 2020

dal bonus facciate allo sconto in fattura

Proroga per ecobonus, bonus ristrutturazioni e introduzione del bonus facciate. Queste le principali misure d'interesse per il settore dell'edilizia contenute nella Legge di Bilancio 2020. L'Aula del Senato ha approvato nei giorni scorso con voto di fiducia un maxi emendamento interamente sostitutivo della prima sezione (articoli da 1 a 101) della legge che passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

Nel provvedimento trova conferma la proroga, senza modifiche, dell'agevolazione per gli interventi di **riqualificazione energetica** (ecobonus) degli edifici con aliquota del **65%** o **50%** e tetti variabili in base alla tipologia degli interventi. Proroga fino al 31 dicembre 2020 anche per la **detrazione del 50%** (con tetto di 96.000 per singola unità immobiliare) riservata agli interventi di manutenzione ordinaria (solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, **ristrutturazione edilizia**. Un altro anno anche per il bonus del **50%** destinato all'**acquisto di mobili** ed elettrodomestici efficienti per l'arredo di abitazioni oggetto di lavori di recupero iniziati dal 2019.

Dal 1° gennaio 2020, per un anno, viene introdotto il **bonus facciate**: saranno agevolati, con una detrazione dall'imposta lorda pari al **90%**, gli interventi finalizzati al recupero o **restauro della facciata esterna** degli edifici, ivi inclusi quelli di sola **pulitura o tinteggiatura esterna**, esistenti ubicati in **zona A** (centri storici) e **B** (totalmente o parzialmente edificate). Fanno eccezione le aree destinate a nuovi complessi abitativi con bassa densità di urbanizzazione (zona C).

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il **10 per cento** dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i **requisiti di efficienza energetica e trasmittanza**. Saranno agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per quanto riguarda il meccanismo dello **sconto in fattura** per sismabonus ed ecobonus, praticato dal fornitore e da questi recuperato come credito di imposta nei 5 anni successivi e duramente contestato da imprese e associazioni di settore che ne chiedevano l'abrogazione, la misura riguarderà solo le ristrutturazioni importanti, di importo superiore a **200 mila euro**, realizzati sulle parti comuni degli **edifici condominiali**.

SOMMARIO

★ **LEGGE BILANCIO**
pag. 1

★ **DISCIPLINA F-GAS**
pag. 2

★ **CREDITO D'IMPOSTA**
pag. 3

★ **MISURE DI
CONTRASTO
SOMMINISTRAZIONE
ILLECITA
MANODOPERA**
pag. 4-5-6-7

★ **MUD 2020** pag. 7

★ **INSERTO ANAP**





F-GAS

violazioni della disciplina

Publicato il decreto che stabilisce le sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas. La norma riguarda anche gli impianti di climatizzazione ed è rivolta a venditori, operatori ed ai proprietari degli impianti.

“Non rinunciate alla sicurezza, non affidate i vostri lavori a persone improvvisate ma servitevi di professionisti seri e qualificati”, questo è l'invito di Confartigianato Imprese Grosseto ai cittadini, specificando che dal 24 luglio 2019 per i venditori, e dal 24 settembre 2019 per gli operatori, con il nuovo decreto F-Gas (DPR 146/2018) sono entrati in vigore controlli più rigorosi e che dal 17 gennaio 2020 (data di entrata in vigore della disciplina sanzionatoria) per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sono previste sanzioni davvero pesantissime. Confartigianato Imprese Grosseto ricorda che l'obbligo, imposto dal Decreto Presidenziale, in attuazione al Regolamento Comunitario, è destinato ai committenti (cittadini proprietari di impianti), ai venditori, alle aziende e i professionisti che installano, riparano, mantengono e smantellano sistemi e impianti contenenti i relativi gas e quindi a tutte le attività che hanno a che fare con pompe di calore, lavatrici industriali, frigoriferi, condizionatori e climatizzatori.

In virtù di tale norma Confartigianato Imprese Grosseto aveva tenuto un corso di aggiornamento lo scorso

27 e 28 novembre presso la sede di Confartigianato Imprese Grosseto. “Le imprese già certificate dovranno ora iscriversi a un registro telematico, la Banca Dati Gas Fluorurati a Effetto Serra e Apparecchiature contenenti gas - spiega il segretario Mauro Ciani - mentre quelle senza certificazione dovranno prima ottenere il patentino. Il legislatore con tale intervento intende perseguire la concorrenza sleale introducendo non solo sanzioni per gli installatori non in possesso dei patentini, ma anche ai cittadini che favoriscono questa pratica scorretta che, non va dimenticato, mette anche a rischio la loro incolumità. Vale dunque ribadire che per le imprese, ma anche i privati cittadini che si avvalgono di installatori non certificati al recupero dei gas, le sanzioni possono arrivare a 100mila euro.

Per il ritardato inserimento dell'operazione eseguita nella Banca Dati F-GAS, che deve avvenire entro 30 giorni dalla definizione dell'intervento, la sanzione potrebbe essere anche di 15mila euro. Non solo sicurezza dell'impianto e lotta alla concorrenza sleale - aggiunge - la direttiva è stata studiata anche garantire che l'intervento venga effettuato nel rispetto della

norme ambientali ed ecosostenibili.

Tutte le imprese regolari hanno sostenuto un percorso di formazione e certificazione delle proprie competenze e sono le sole qualificate a operare sulle apparecchiature e macchine frigorifere, per questo i singoli cittadini devono essere consapevoli di essere loro stessi operatori protagonisti e per questo, se interpellano persone non in regola, sono soggetti ad ammende che vanno dai 5.000 a 100mila euro.

Il primo fondamentale snodo per i controlli sono proprio i venditori - precisa Mauro Ciani - che attraverso il rigoroso adempimento dei propri obblighi possono garantire la piena tracciabilità delle macchine

e degli F-Gas, oltre che svolgere un prezioso ruolo di informazione dovendo chiedere agli utilizzatori finali una dichiarazione contenente l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata. Gli installatori da noi formati garantiscono un servizio qualificato sotto il profilo della sicurezza e si accertano che prodotti e sostanze dannose per l'ambiente e per la salute non vengano utilizzate in modo improprio. I gas fluorurati o FGAS agiscono come gas serra - conclude il segretario - ossia aumentano l'effetto serra e il riscaldamento globale molto più dell'anidride carbonica, che resta in atmosfera per 100 anni, mentre i gas serra anche per 2mila anni”.



1 GENNAIO **NUOVO CREDITO D'IMPOSTA** PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive dovute per illeciti amministrativi come la sospensione o la revoca delle autorizzazioni (l'elenco delle sanzioni sono elencate dall'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000);
- l'impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali.

Soggetti in regime forfettario

La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR (ovvero veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale);
- i beni per i quali il DM 31.12.1988 (tabella dei coefficienti di ammortamento)

stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

- i fabbricati e le costruzioni.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Credito d'imposta "generale"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni materiali "4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni immateriali "4.0"

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Documentazione idonea

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019). La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere ad esempio la dicitura "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184-194 della L. 160/2019".

Perizia tecnica semplice

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 (ovvero una dichiarazione sostitutiva atto notorio).

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per chiarimenti / informazioni
contattare gli Uffici di Confartigianato
od inviare una e-mail:
irene.andreucci@artigianigr.it

NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

Dal 2020 sono previste nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera: il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 - c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio - convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, infatti, modifica le regole su ritenute compensazioni in appalti e subappalti, ed estende il regime del reversecharge IVA.

Nello specifico, l'articolo 4 del citato decreto, dopo la sua conversione in legge, apporta la seguente modifica normativa:

- inserisce, il nuovo art. 17-bis, "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

Le misure introdotte dal Legislatore hanno l'obiettivo di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, infatti: sono previste nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente.

La decorrenza della nuova disciplina è fissata al 1° gennaio 2020, l'entrata in vigore dall'inizio dell'anno in corso significa che tutte le ritenute operate dal 2020 soggiaceranno alle nuove regole, mentre i versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre 2019 (ed evidentemente anche nei mesi precedenti) continueranno ad essere soggetti alla disciplina previgente.

Pertanto, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020.

In estrema sintesi, le nuove regole in materia di ritenute fiscali prevedono per gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l'obbligo di procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento. Specularmente, il committente dovrà verificare l'avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, dovrà altresì bloccare i pagamenti a favore dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l'applicazione di sanzioni tributarie.

Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme ad un elenco dei lavoratori occupati nell'appalto con tutti i dati necessari per i controlli.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito di applicazione della norma, dal punto di vista soggettivo, rientrano tutti i sostituti d'imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.

Dal punto di vista oggettivo, invece, i requisiti sono diversi e tutti concorrenti. Di conseguenza, la carenza di uno di essi esclude l'applicabilità della nuova disciplina.

Più specificamente, infatti, l'applicazione della norma riguarda:

- 1) **l'affidamento a un'impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;**

- 2) **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;**

- 3) **contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;**

- 4) **svolgimento presso le sedi di attività del committente;**

- 5) **utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.**

Il novero dei contratti individuati dalla norma è amplissimo, posto che, oltre a quelli di appalto e subappalto di opere o servizi, vi rientrano anche gli affidamenti a soggetti consorziati nonché i rapporti negoziali comunque denominati.

Il Legislatore prevede che i suddetti contratti debbano, complessivamente, superare il limite di euro 200.000 annuo, al fine di verificarne il superamento, occorre computare tutti quelli stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti. Assumono, infatti, rilevanza i contratti per il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 affidati a un'impresa.

Nel caso di più contratti, considerato che il predetto limite d'importo rappresenta la soglia di applicazione del nuovo regime, si dovrebbe ritenere che l'obbligo scatti nel momento in cui un contratto faccia superare la soglia prevista nell'anno di riferimento, senza conseguenze invece su quelli precedenti.

Nel merito della definizione dell'arco temporale di riferimento, ossia anno solare o anno civile calcolando i 365 giorni a ritroso, si auspicano chiarimenti ufficiali vista l'importanza dirimente per l'applicazione della norma. Non rientrano, nel campo di applicazione della norma, i contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. in quanto i soggetti non rivestono natura imprenditoriale. Il campo di applicazione si restringe laddove il Legislatore individua poi gli ulteriori requisiti. Innanzitutto, assume rilevanza l'incidenza della manodopera nell'appalto(o altra ipotesi contrattuale rientrante nell'obbligo), che deve risultare **"prevalente"**, pur non essendo il concetto di prevalenza ulteriormente specificato dalla norma. Per tentare di individuare quale possa essere il criterio per stabilire l'incidenza della manodopera nell'appalto rilevante ai fini della nuova disposizione, per analogia, si potrebbe ricorrere a quanto previsto dal regolamento in materia di appalti pubblici.

L'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, come è noto, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera. I servizi ad alta intensità di manodopera individuati sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Si potrebbe dunque ritenere che l'incidenza della manodopera in misura prevalente prevista dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 possa essere misurata facendo riferimento all'importo totale del contratto. Appare dunque consigliabile, al fine di evitare possibili contenziosi, che committente e appaltatore inseriscano nei contratti l'importo del costo della manodopera occupata nell'appalto e la relativa

incidenza rispetto all'importo totale del contratto. Oltre all'incidenza della manodopera, l'articolo 4 del D.L. n. 124/2019 prevede che assumano rilevanza anche il luogo di svolgimento ed i beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera o del servizio. Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove regole le attività eseguite presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le sedi di attività del committente debbono intendersi quelle comunque individuate dal committente, cioè le stesse in cui deve essere eseguita la prestazione oggetto dell'appalto o affidamento. Per quanto concerne i beni strumentali non assume rilevanza il titolo di possesso in quanto è sufficiente che siano comunque nella disponibilità del committente. In tal senso, il Legislatore afferma che i beni strumentali

possano essere riconducibili in qualunque forma al committente.

Quanto ai lavoratori coinvolti, l'individuazione può essere effettuata indirettamente, in quanto la disciplina opera in relazione alle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Si tratta pertanto non solo dei lavoratori dipendenti ma anche di coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali, ad esempio, compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperativa, da collaboratori coordinati e continuativi, etc.

ESCLUSIONE



Il Legislatore prevede che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti possano richiedere al committente l'esclusione dall'applicazione della nuova disciplina, allegando specifica certificazione in tal senso.

Detti requisiti devono essere posseduti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte, fra cui ritenute fiscali, contributi e altre somme di cui all'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997.

A titolo esemplificativo, prendendo a riferimento il mese di gennaio 2020:

- 1) la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;
- 2) le deleghe dovranno essere consegnate entro il 22 febbraio 2020 (salvo che l'Agenzia delle Entrate non ritenga che, cadendo di sabato, venga spostato al primo giorno feriale successivo);

- 3) i requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.

I requisiti, che debbono essere posseduti cumulativamente, sono i seguenti:

a) l'impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

Per requisito dei tre anni di attività, in assenza di ulteriori specificazioni, si dovrebbe intendere quello computato secondo il calendario comune e dunque la scadenza di detto termine si avrà all'ultimo istante del giorno del mese del terzo anno, conteggiato a ritroso, corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. La regolarità con gli obblighi dichiarativi non si riferisce al suddetto periodo ma più in generale alle dichiarazioni scadute alla data di verifica dei

requisiti e per le quali non sono spirati i termini di decadenza previsti. Il riferimento del Legislatore agli "obblighi dichiarativi" fa discendere che la verifica riguarda le dichiarazioni fiscali relative a tutte le imposte. Rientrano dunque le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sostituti d'imposta. È poi richiesto che siano stati eseguiti nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni. Si tratta di un periodo mobile in cui individuare:

- 1) le dichiarazioni presentate nel triennio;
- 2) i periodi di imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni.

In tali periodi di imposta, occorrerà verificare se l'ammontare dei versamenti effettuati è almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni. Come anticipato, per avvalersi di tale possibilità, gli appaltatori e affidatari debbono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute fiscali.

Tale certificazione è espressamente previsto che venga messa a disposizione delle imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

ADEMPIMENTI



DELLE IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI

Il primo adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici è quello di effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione. Dunque, pluralità di deleghe di pagamento, tante quante sono gli appalti di cui l'impresa risulti affidataria, e impossibilità di utilizzare la compensazione per il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, ha fornito istruzioni sulle modalità di compilazione della delega F24 istituendo il codice "09", identificativo del soggetto committente, da indicare nel suddetto modello di versamento.

In particolare, si legge nel documento di prassi:

nel campo "codice fiscale" è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice tenuta al versamento;

nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

La suddetta risoluzione precisa inoltre che tali modelli "F24" sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "cassetto fiscale" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Evidentemente, per poter predisporre le deleghe in forma distinta per ogni appalto, sarà preliminarmente necessario, a monte, avere contezza dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Inoltre, se i lavoratori non saranno stati impiegati esclusivamente in un appalto, occorrerà ripartire la prestazione da essi eseguita nei diversi appalti.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali è infatti previsto che l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, in cui saranno indicati:
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
 - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata

indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La suddetta procedura, inevitabilmente, creerà innumerevoli disagi agli operatori ed altresì possibile contenzioso considerato che in materia di ritenute fiscali si applica il regime di cassa. Coerentemente, infatti, il Legislatore ha previsto che l'elenco sopra indicato contenga, tra l'altro, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione. Assumono dunque rilevanza non solo i dati relativi ai lavoratori impiegati nel mese precedente, ma soprattutto quelli relativi alle retribuzioni corrisposte in detto periodo.

Inoltre, con riferimento al dettaglio delle ore di lavoro si noti che il Legislatore precisa che sono da indicare le ore di lavoro prestate, vale a dire "lavorate", così apparentemente escludendo le ore non collegate ad alcuna prestazione lavorativa ma comunque retribuite (assenze per ferie, permessi, malattia, maternità, etc.). Al riguardo, tuttavia, in linea con la ratio della norma nonché a tutela dei diritti dei lavoratori a vedersi corrisposta la retribuzione per tutte le ore cui la legge riconosce tale diritto pur in assenza di prestazione lavorativa e versate le relative ritenute, parrebbe ragionevole supporre che il dettaglio delle ore da fornire riguardi, più in generale, tutte le ore retribuite, sia lavorate che non lavorate, e che il calcolo della ritenuta vada effettuato proporzionalmente, tenendo conto dell'incidenza della retribuzione relativa alla prestazione lavorativa svolta rispetto a tutte le ore retribuite e considerando tutte le somme corrisposte al lavoratore che concorrono a determinare la base imponibile fiscale. Si auspicano ad ogni modo chiarimenti da parte delle Autorità competenti.

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è tenuto a verificare attentamente i dati forniti dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice. La norma prevede infatti che, qualora sia maturato il diritto dell'impresa appaltatrice o affidataria a ricevere il corrispettivo e questa, o l'impresa subappaltatrice, non abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento e dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, ovvero nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte delle stesse, il Committente sarà tenuto a:

- 1) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- 2) darne comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

È comunque ammesso l'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. All'impresa appaltatrice o affidataria è inoltre preclusa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Qualora il committente non ottemperi a quanto richiesto dal Legislatore, sarà chiamato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi cui è chiamato il committente, richiamati dal Legislatore, sono quelli di cui ai commi 1 e 3, ovvero: l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice la trasmissione delle deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio affidati (comma 1) e l'obbligo di sospendere il pagamento del corrispettivo dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni nelle previste ipotesi di inadempimento da parte delle imprese appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

Si tratta pertanto di una specifica sanzione direttamente irrogata al committente, direttamente conseguente all'inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. È tuttavia necessario che tale inadempimento abbia determinato l'irrogazione della sanzione tributaria per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione nei confronti dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

Si può dunque affermare che non si tratta di un'obbligazione solidale, ma di una distinta ipotesi sanzionatoria di natura tributaria nei confronti del committente inadempiente. Da notare che il presupposto, tuttavia, non è solo che la violazione sia stata commessa dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice ma che abbia anche dato luogo all'irrogazione nei suoi confronti della sanzione tributaria prevista. Le sanzioni tributarie in materia di ritenute fiscali di cui sopra sono quelle

previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 471/1997. L'ipotesi più ricorrente sarà certamente quella di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 citato decreto legislativo in cui è previsto, nei confronti di colui che non esegue i versamenti in tutto o in parte alle prescritte scadenze, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

COMPENSAZIONE

Altra misura di contrasto alla somministrazione illecita, sempre prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, è contenuta al comma 8 e riguarda le compensazioni c.d. orizzontali. In particolare, per gli appaltatori, affidatari e subappaltatori, in deroga alla previsione di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, non è possibile utilizzare la compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, quale modalità di estinzione delle obbligazioni. Anche in questo caso, la decorrenza è dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'interpretazione non può che essere analoga a quella relativa agli obblighi in materia di ritenute fiscali e dunque la norma deve intendersi operativa solo per le compensazioni dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a far data da quelli di competenza del mese di gennaio 2020.

La compensazione è dunque inibita relativamente ai contributi e premi maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Pertanto, il riferimento è sempre all'appalto, affidamento o altra ipotesi per la quale ricorrono gli obblighi previsti dal citato comma 1, esaminati precedentemente. Si precisa infine che i soggetti destinatari dell'esclusione dalla disciplina in materia di ritenute fiscali, di cui all'art. 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997, potranno continuare ad avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto.

MUD



**MODELLO UNICO DI
DICHIARAZIONE AMBIENTALE**

Il 30 aprile 2020 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Soggetti esonerati dalla presentazione del MUD

Sono esonerati dalla presentazione del MUD:

- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing), nonché le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
- i liberi professionisti non strutturati in imprese o enti (medici, dentisti, veterinari, ecc).

La trasmissione del MUD dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, ad eccezione dei produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti, e per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari, che potranno trasmettere la Comunicazione Rifiuti Semplificata via PEC.

Per ulteriori chiarimenti e per l'espletamento della pratica MUD potete prendere appuntamento con Confartigianato Ambiente e Sicurezza srl al numero 0564 419638.

Una **risposta** ad ogni **vostra domanda.**

La Confartigianato Ambiente e Sicurezza mette a disposizione delle imprese un servizio di consulenza in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, visite mediche, igiene ambientale ed altro per rispondere in maniera semplice ed efficace alle problematiche che nel panorama odierno fanno parte di una fitta e complessa attività normativa ma altresì severa ed inderogabile.

La società Confartigianato Ambiente e Sicurezza s.r.l. pone al vostro servizio un'équipe di professionisti in grado di soddisfare ogni vostra esigenza, in ambito ambientale, di sicurezza sul lavoro, di igiene ambientale ecc... Grazie ai nostri consulenti potrete avere informazioni mirate ai vostri problemi e velocizzare il procedimento di messa a norma delle vostre aziende.

Responsabile Ambiente, Sicurezza e Igiene Alimenti:
Per. Ind. Ivan Luigi Orlando

Confartigianato Ambiente e Sicurezza s.r.l.
 Via Monte Rosa, 26 - 58100 Grosseto
 Tel. 0564 - 419638 Fax 0564 - 450997
 C.F. - P.Iva 01502170531

www.grosseto.confartigianato.it
ambiente_sicurezza@artigianigr.it
ambiente_sicurezza@pec.confartigianato.it

I nostri servizi e le consulenze.

Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro;
- Check-up amministrativo degli ambienti di lavoro e verifica dei macchinari;
- Valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e redazione del Documento di valutazione dei rischi D.Lgs.81/2008 (DVR);
- Valutazione rischi esposizione **RUMORE / VIBRAZIONI / CEM / ROA**;
- Valutazione lavoratori sensibili **MINORI / MADRI**;
- Valutazione del rischio da **STRESS-LAVORO CORRELATO**;
- Valutazione **MOVIMENTI RIPETITIVI**;
- Valutazione rischio agenti **CHIMICI**;
- Valutazione rischio da agenti **CANCEROGENI**;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Piani Operativi di Sicurezza (**POS**);
- Redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi (**PIMUS**);
- Redazione Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (**DUVRI**);
- Richiesta e prenotazione **VISITE MEDICHE PERIODICHE**;
- Verifica periodica per la **MESSA A TERRA** degli impianti;
- **SCADENZARIO** per conto delle imprese;
- **ASSISTENZA** con gli Organi di Controllo.

Ambiente

- Consulenza in materia ambientale: **RIFIUTI**;
- Iscrizione **ALBO NAZIONALE FIRENZE GESTORI AMBIENTALI** per il trasporto dei rifiuti in **C/PROPRIO** e **C/TERZI**;
- Redazione e presentazione della Dichiarazione annuale dei rifiuti **MUD**;
- **TENUTA DEI REGISTRI** di carico-scarico rifiuti;
- Assistenza, fornitura e vidimazione dei **REGISTRI** e **FORMULARI** rifiuti;
- Gestioni **SISTRI**;
- Richiesta Autorizzazione, rinnovi ed analisi **SCARICHI IDRICI**;
- Richiesta Autorizzazione, rinnovi ed analisi **EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
- Piani di autocontrollo **HACCP**;
- **SCADENZARIO** per conto delle imprese;
- **ASSISTENZA** con gli Organi di Controllo.

Confartigianato

GROSSETO

VIA MONTE ROSA, 26 - TEL. 0564.419611 - FAX 0564.455206
www.grosseto.confartigianato.it
grosseto@artigianigr.it • PEC: artigiani.gr@pec.confartigianato.it

CASTEL DEL PIANO

Via dell'Opera n° 3 - Tel. 0564 955670

FOLLONICA

Via dell'Artigianato n° 757 - Tel. 0566 42346

MASSA MARITTIMA

Via Goldoni n° 4 - Tel. 0566 903929

ISOLA DEL GIGLIO

Via G. Marconi n° 1 - Tel. 0564 867376

ORBETELLO

Via Mura di Ponente n° 73

Tel. 0564 867376

SORANO

Via della Fontanella n° 6

Tel. 0564 633244

PORTO S. STEFANO

(Recapito) Corso Umberto I°, 93

Tel. 334.6246366

PAGANICO

Via Circondaria Nord n° 1/B - Tel. 0564 905701

PITIGLIANO

Via M. Ciacci, 184 - Tel. 0564 614907

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Via dei Tintori snc - Tel. 0564 935428

MANCIANO

Via Pietro Aldi, 1 - Tel. 0564 629613